



associazione geometri liberi professionisti della provincia di Modena

Modena, 13 Marzo 2007

Prot. n.20/2007

Ai Geometri iscritti
all'Associazione Geometri
Liberi Professionisti di Modena

Loro sedi

Cari colleghi,

faccio seguito a quanto nel merito deliberato dall'Assemblea del 18/12/2006 ed alla deliberazione sulle previsioni di bilancio dell'Assemblea del 28/02/2007, per confermarVi che è stata conclusa la convenzione con la compagnia FILO DIRETTO relativa alla stipula del contratto di assicurazione per la copertura delle spese legali in caso di procedimento penale a carico di un Geometra iscritto all'Associazione.

La polizza in contratto solleva il geometra dalle spese legali, sino ad un massimo di € 20.000,00, qualora dovesse incorrere in denuncia penale per fatti non dolosi relativi all'esercizio della professione.

Nel caso si verificasse il "sinistro", sarà compito della compagnia assicuratrice accordarsi direttamente con l'avvocato nominato dal geometra per provvedere alla liquidazione dei costi, sia in acconto che a saldo.

E' contemplata anche la copertura, sempre nel massimale dei predetti 20.000 euro, di eventuali costi peritali.

E' comunque possibile richiedere ulteriori coperture (ad esempio assistenza recupero crediti) in integrazione a quelle previste dalla convenzione base, tenendo presente che le clausole aggiuntive dovranno essere pagate a parte dal geometra richiedente e che, non essendo le stesse oggetto di convenzione, saranno riferite a costi di listino che risulteranno quindi assai più elevati (a listino, singolarmente, la sola polizza base costa all'incirca 300,00 euro).

Con la presente trasmetto copia delle condizioni di contratto precisando che al verificarsi di ogni eventuale "sinistro" occorre segnalare telefonicamente e con la massima tempestività, all'agenzia assicurativa (059/552764) ed alla segreteria del Collegio (059/343585) l'evento accaduto.

Al preavviso telefonico occorre tassativamente far seguire regolare denuncia scritta da presentarsi (anche a mezzo fax: 059/341350) entro il termine massimo di giorni tre alla segreteria del Collegio.

Per ogni eventuale richiesta di informazioni o chiarimenti sarà disponibile al numero telefonico 335/6255544 la Sig.ra Roberta Montorsi.

Ricordo infine che nell'ambito del convegno che si terrà presso la Sala dell'Hotel Raffaello il prossimo 28/03/2007, sarà illustrata in modo più approfondito la polizza in oggetto e verranno meglio precisate le procedure da seguire in caso di "sinistro".

Cordiali saluti.

Il Presidente
(Gorrieri Geom. Francesco)



CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante in garanzia. L'assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall'Assicurato:

- per l'intervento di un Legale;
- peritali: un perito d'ufficio (CTU) e un perito di parte (CTP);
- un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
- di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp);
- per un legale e/o perito di controparte, di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- arbitrali rituali e/o irritali,

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore;
- le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
- le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Società di assicurazione (salvo quanto previsto alla voce *Arbitrali rituali e/o irrituali* dell'art. 1 – inclusioni);
- spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto);
- tasse di registro;
- transazioni preventivamente autorizzate dalla Società;
- formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti;
- Spese legali di avvocato domiciliatario;

Art. 3 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- per vertenza di natura extracontrattuale e penale: Europa, compreso Paesi del bacino del Mediterraneo;
- contrattuale: Paesi UE, Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino;
- circolazione veicoli e ritiro sospensione patente: vedi condizioni particolari.

Art. 4 - Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile

Limitatamente al caso in cui l'assicurato debba rispondere per danni arrecati a terzi o sia convenuto in giudizio in sede civile, l'assistenza legale deve essere o viene prestata dalla società di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma Codice Civile.

Pertanto la Società, con l'esclusione del caso di imputazione penale, non sarà tenuta ad alcun intervento se non ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla compagnia di Assicurazione che presta la Responsabilità Civile.

Art. 5 - Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione; i fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: **Filo diretto Assicurazioni S.p.A.- Centro Direzionale Colleoni – Ufficio Tutela Legale – via Paracelso,14 – 20041 Agrate Brianza (MI)**. Tel. 039/6056804 o al n° verde 800/150504 o via fax allo 039/65542242 o via posta elettronica all'indirizzo e mail : tutelami@filodiretto.it

Art. 7 - Gestione del sinistro

L'Assicurato, dopo avere fatto alla Società la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente la Società comunicherà proprio benestare e l'assicurato procederà alla nomina.

La Società, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare della Società (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da Lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi alla Società.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Art. 8 – Scelta del legale

Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale, ovvero in caso di conflitto d'interessi tra la società e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove l'assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla società. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Art. 9 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto alla prestazione e/o indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima entro sessanta

giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/prestazione, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 11 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente e/o l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 12 - Aggravamento o diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C.

Art. 13 Responsabilità pre-contrattuali

Ai sensi dell'art. 1375 cod. civile le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

Art. 14 Massimale assicurato e premio unitario

Massimale per persona assicurata € 20.000,00 illimitato per anno;
Premio per assicurato € 75,00 .

Art. 15 - Regolazione del premio

Premesso che il numero iniziale degli assicurati è pari a quanto compare alla voce addetti assicurati, la regolazione del premio avverrà con le seguenti modalità:

- vengono considerati assicurati e quindi in copertura a tutti gli effetti un numero di addetti pari al 10% di quelli inizialmente indicati;
- la Società, sulla base delle comunicazioni ricevute dal Contraente provvederà, ad ogni scadenza annuale, ad emettere appendice di regolazione premio calcolando la differenza tra il numero degli Assicurati iniziali considerati come premio minimo anticipato, ed il numero degli Assicurati comunicati dal Contraente, procedendo all'incasso del premio con le seguenti modalità:
 - conteggiare il 50% del premio in aumento per l'annualità precedente;
 - conteggiare il 100% del premio in aumento per l'annualità in corso.

Il Contraente s'impegna a corrispondere i premi entro 30 giorni dalla data di emissione di detta appendice, in caso contrario l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento dei premi dovuti.

Il contratto riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze successive ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice civile.

Art. 16 – Anticipo indennizzi

La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento di un eventuale anticipo spese richiesto dal legale incaricato della gestione del caso assicurativo, mediante regolare parcella.

La massima esposizione della Società non potrà superare l'importo di € 5.000,00 per evento e si precisa che detto importo sarà dovuto solo per sinistri rientranti in garanzia.

Per effetto di tali esborsi, il massimale assicurato verrà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità dell'anticipo riconosciuto.

Art. 17 - Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art. 20 DPR 30/6/1965 n° 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 18 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, spedita, da una parte all'altra, almeno 30 giorni prima della scadenza della assicurazione, quest'ultima è tacitamente prorogata per un ulteriore anno, e così per gli anni successivi, alle medesime condizioni.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

PROFESSIONISTI

Art. 1) - Rischi assicurati

Con riferimento all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nello svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza a condizione che il professionista sia iscritto all'albo se previsto e si riferisce ai seguenti casi:

1. difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi o attribuiti, compresi imputazioni conseguenti alla proprietà o amministrazione/direzione della sede – filiali indicate in polizza, nonché contravvenzioni comminate;
2. materia fiscale, societaria, fallimentare e contributiva: rimborso spese di difesa in sede penale per delitti colposi e contravvenzionali a ricevimento di informazione di garanzia relativamente ai reati ascritti agli Assicurati nelle specifiche materie. Per reati dolosi la garanzia è operativa esclusivamente per assoluzione in istruttoria, o con sentenza definitiva, perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, o per non averlo commesso. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa, quando è ammessa l'applicazione di sanzione pecuniaria sostitutiva, sanzioni amministrative e relative procedure di opposizione; per la materia fiscale i procedimenti davanti le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado;
3. imputazioni dolose: rimborso spese, competenze ed onorari del legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria, o con sentenza definitiva passato in giudicato, purché il fatto non sussista, non costituisca reato, o per non averlo commesso, o in caso di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e di patteggiamento;
4. smaltimento rifiuti solidi - legge Ronchi: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni, conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 05/02/77 n° 22 e successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa ai ricorsi per violazioni amministrative per sanzioni originariamente comminate;
5. duplice difesa penale per imputazioni colpose. A richiesta dell'assicurato la Società ratificherà l'incarico ad un legale da lui prescelto oltre a quello eventualmente già incaricato dalla società che presta copertura di Responsabilità Civile;
6. retroattività illimitata per imputazioni penali colpose, contravvenzionali, ed illeciti amministrativi per fatti/atti avvenuti anteriormente alla sottoscrizione del contratto, purché sconosciuti all'assicurato, al momento della stipula della polizza;
7. procedimenti penali derivanti da violazione delle leggi 626-758/94, 494/96, 624/96, 196/2003.

Art. 2) – Soggetti assicurati

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i geometri iscritti all'Associazione ed i loro dipendenti o familiari che collaborano allo svolgimento dell'attività professionale di cui il professionista debba rispondere e limitatamente ai casi inerenti l'esercizio dell'attività professionale assicurata.

Art. 3) – Rischi esclusi

Ad integrazione dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante per i sinistri:

- a) relativi a prestazioni di recupero crediti (derivanti da pura insolvenza) nonché le morosità in contratti di locazione;
- b) derivanti dalla circolazione di aeromobili, veicoli e natanti di proprietà e/o condotti dall'Assicurato;
- c) relativi a reciproci rapporti fra Soci, Amministratori ed impresa, nonché a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie;
- d) nei confronti di enti previdenziali e di assistenza obbligatoria, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici;
- e) relativi a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.